SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 295**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 dicembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1987 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 29 settembre 1986 (*G.U.* n. 242 del 17 ottobre 1986).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli e indispensabile rinnovare l'abbonamento utilizzando, preferibilmente, i moduli di conto corrente personalizzati già spediti.

Si fa presente che la continuazione dell'abbonamento sara sospesa a coloro che non risulteranno in regola con il rinnovo alla data del 31 dicembre 1986.

SOMMARIO

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGE 1° febbraio 1986, n. **879**.

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

86G1238

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **83:**

Comune di Milano: Obbligazioni «Città di Milano 10% - 1976/1988» sorteggiate il 20 ottobre 1986.

Comune di Milano: Obbligazioni «Città di Milano 7% - 1972/1992» sorteggiate il 20 ottobre 1986.

Comune di Milano: Obbligazioni «Città di Milano 7% - 1973/1993» sorteggiate il 20 ottobre 1986.

Impresa di costruzioni ing. Giovanni Maciotta, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1986.

Cometa - Industria inchiostri vernici e prodotti chimici per arti grafiche, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1986 (delibera assemblea 23 febbraio 1977).

Cometa - Industria inchiostri vernici e prodotti chimici per arti grafiche, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1986 (delibera assemblea 28 novembre 1972).

Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano: Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1986.

Lugli carrelli elevatori, società per azioni, in Carpi (Modena): Estrazione di obbligazioni.

Idrosanitaria Beltrami, società per azioni, in Gualtieri (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1986.

Immobiliare Crostolo, società per azioni, in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1986.

S.A.L.T. - Società autostrada ligure toscana per azioni, in Lido di Camaiore: Obbligazioni «SALT 6% - 1965» sorteggiate il 20 novembre 1986.

Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona: Obbligazioni «Autostrada dei fiori S.p.a. 6% - 1965» sorteggiate il 24 novembre 1986.

S.A.V. - Società autostrade valdostane, società per azioni, in Châtillon: Obbligazioni «Società autostrade valdostane S.p.a. 6% - 1965» sorteggiate il 20 novembre 1986.

Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Rimborso di obbligazioni «C.E.C.A. 7% - 1972/1987».

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 866 non convertito in legge per voto del Senato

Nella seduta del 18 dicembre 1986 il Senato della Repubblica — essendosi pronunciato, a norma dell'art. 78, quinto comma, del regolamento del Senato, per la non sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 77, secondo comma, della Costituzione — ha respinto il disegno di legge n. 2094 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 866, concernente esercizio delle funzioni di esperto presso i tribunali di sorveglianza da parte degli esperti componenti delle sezioni di sorveglianza».

86A10006

LEGGE 13 dicembre 1986, n. **876.**

Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 12, secondo capoverso, della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari».

Art. 2.

1. Nei casi disciplinati dall'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente legge si applicano, fermi restando i termini di prescrizione previsti nell'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai periodi di paga anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque valide e conservano la loro efficacia le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate sulla base degli emolumenti di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Integrazione dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1969, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12. — Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

"Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al redimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;

7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari.

L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate"».

Si precisa che con l'art. 1, comma 4, del D.L. 1° marzo 1985, n. 44 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155, l'art. 12 della legge n. 153/1969 è stato interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

Note all'art. 2, comma 1:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 252/1974 (Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione), è il seguente:

«Art. 7. — I soggetti di cui al primo comma del precedente art. 1, per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari, nel caso in cui abbiano provveduto ad assicurare al personale dipendente un trattamento per carichi di famiglia non inferiore, per ogni singolo periodo, a quello previsto per gli assegni familiari.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al precedente comma che non assicurino al personale trattamenti per carichi di famiglia come sopra previsto sono tenuti all'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti di tutto il personale e sull'intero territorio nazionale.

L'importo degli assegni familiari da corrispondersi e del contributo da versare è fissato, in deroga a quanto previsto al sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nella misura prevista per le aziende esercenti attività di natura commerciale e i professionisti e artisti.

Restano a carico dei soggetti di cui al primo comma le eventuali differenze tra gli importi dei trattamenti per carichi di famiglia corrisposti e la misura degli assegni familiari, dovuti e non prescritti».

— Il testo dell'art. 41 della legge n. 153/1969 è il seguente:

«Art. 41. — Il termine di prescrizione di cui all'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, è elevato a dieci anni.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 3, comma 1:

Per il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1969 come modificato dall'art. 1 della presente legge, si veda nota all'art. 1, comma 1.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 794):

Presentato dal sen. D'AGOSTINI l'8 giugno 1984.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 27 luglio 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 17 ottobre 1984; 16, 30 gennaio 1985; 13, 27 febbraio 1985; 10 luglio 1985; 5 marzo 1986.

Asegnato nuovamente alla 11ª commissione, in sede deliberante, il 25 marzo 1986.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 3 aprile 1986, in un testo unificato con atto n. 961 (sen. ANTONIAZZI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 3667):

Assegnato alla XIII commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 30 aprile 1986, con parere della commissione V.

Esaminato dalla XIII commissione e approvato il 27 novembre 1986.

86G1237

LEGGE 13 dicembre 1986, n. 877.

Interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza statale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai soggetti che esercitano autoservizi di linea nazionali di competenza statale ed autoservizi internazionali aventi carattere frontaliero, concessi ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, o autorizzati ai sensi del regolamento CEE n. 517/72 del 28 febbraio 1972 e della legge 8 aprile 1977, n. 144, nonché in base ad accordi bilaterali, il Ministro dei trasporti concede un contributo complessivo in relazione alle percorrenze chilometriche effettuate negli anni di riferimento indicati nell'articolo 2.

2. Per gli autoservizi ordinari già di competenza statale, trasferiti alle regioni a statuto ordinario o speciale, il contributo è concesso per il periodo dal 1° aprile 1972 fino alle rispettive date di decorrenza della competenza regionale.

3. Dal contributo sono esclusi gli autoservizi di gran turismo concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, provvede con propri decreti all'individuazione degli autoservizi internazionali a carattere frontaliero aventi titolo al contributo finanziario limitatamente al periodo per il quale è stato esercitato il servizio frontaliero.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è corrisposto fino al limite massimo per autobus/chilometro di:

a) lire 75 nel periodo 1° aprile-31 dicembre 1972,
b) lire 105 nell'anno 1973;
c) lire 110 nell'anno 1974;
d) lire 140 nell'anno 1975;
e) lire 175 nell'anno 1976;
f) lire 205 nell'anno 1977;
g) lire 215 nell'anno 1978;
h) lire 235 nell'anno 1979;
i) lire 400 nell'anno 1980;
l) lire 460 nell'anno 1981;
m) lire 535 nell'anno 1982;
n) lire 605 nell'anno 1983;
o) lire 665 nell'anno 1984;
p) lire 715 nell'anno 1985;
q) lire 760 nell'anno 1986.

2. I criteri e le modalità di erogazione del contributo saranno stabiliti, previo parere della Commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto delle risultanze dei conti di esercizio del complesso delle autolinee esercitate, in misura proporzionale alle passività ritenute ammissibili, escludendo la parte relativa alle linee concorrenti ai servizi di trasporto ad impianti fissi e tenendo conto altresì degli altri interventi finanziari a qualsiasi titolo concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

3. Le relative erogazioni saranno disposte con decreto del Ministro dei trasporti e ne sarà data comunicazione alle regioni interessate.

4. Le perdite o i disavanzi eventualmente non coperti dal contributo di cui al presente articolo restano a carico dei soggetti esercenti gli autoservizi di linea.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1985 e di lire 25 miliardi per l'anno 1986.

Art. 3.

1. Sui contributi erogati ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni degli articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e si applica la disposizione dell'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 4.

1. Per l'applicazione delle disposizioni recate dalla presente legge, è istituita una Commissione, nominata con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. La Commissione è composta da:

a) il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che la presiede;

b) due dirigenti del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, designati dal Ministro dei trasporti;

c) un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;

d) un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica, designato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. Alla Commissione partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali più rappresentative degli esercenti di autoservizi in concessione, designato dalla rispettiva associazione.

4. Per ciascun membro effettivo della Commissione viene nominato un membro supplente, che può partecipare alle riunioni anche in presenza dello stesso membro effettivo, senza diritto di voto.

5. Le funzioni di segreteria sono esplicate da un dipendente del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

6. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno determinate le indennità spettanti al presidente ed ai membri della Commissione.

7. L'onere per il funzionamento della Commissione fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1554 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire 100 miliardi per l'anno 1985 e a lire 25 miliardi per l'anno 1986 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

— La legge n. 1822/1939 concerne «Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata».

— Il regolamento CEE n. 517/72, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L. 67 del 20 marzo 1972.

— La legge n. 144/1977 concerne «Applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri».

Nota all'art. 1, comma 3:

Il testo dell'art. 12 della legge n. 1822/1939 è il seguente:

«Art. 12. — I servizi automobilistici di gran turismo hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive dei luoghi da essi collegati. Salvo quanto è stabilito negli articoli. 5 e 6 per i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, ha titolo di preferenza, per la concessione di un servizio di gran turismo, chi lo abbia regolarmente esercitato negli anni precedenti e in mancanza chi, esercitando servizi pubblici automobilistici in zona finitima lo inquadri con questi per un migliore raggiungimento delle finalità indicate nel primo comma».

Note all'art. 3, comma 1:

— Il testo dell'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) è il seguente:

«Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto dei beni strumentali».

— Il testo dell'art. 29, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973 è il seguente:

«Le amministrazioni di cui al primo comma e quelle di cui al quarto comma che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 25-*bis*, 26, quinto comma e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse».

— Il testo dell'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) è il seguente:

«Se le somme ricevute o corrispondenti al valore normale dei beni ricevuti, ovvero il valore nominale o l'aumento del valore nominale dei beni di cui alle lettere *b)* e *c)*, vengono accantonati in apposito fondo del passivo, essi concorrono a formulare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo è utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o in cui i beni ricevuti vengono destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1179):

Presentato dal Ministro dei trasporti (SIGNORILE) il 12 febbraio 1985.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 7 marzo 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 10, 17 luglio 1985; 25 settembre 1985; 16, 23 aprile 1986; 7 maggio 1986 e approvato il 4 giugno 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3852):

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 25 giugno 1986, con pareri delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla X commissione il 22, 23 ottobre 1986 e approvato il 27 novembre 1986.

86G1239

LEGGE 17 dicembre 1986, n. **878**.

Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Compiti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, presso la Segreteria generale della programmazione economica, è disciplinato dalle norme della presente legge.

2. Il Nucleo di valutazione provvede, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimenti dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende da sottoporre al Consiglio dei Ministri, al CIPE o ai Comitati istituiti nel suo ambito, individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri e, nel caso di finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili, determinando altresì le relative graduatorie. Il Nucleo provvede altresì alla diffusione delle tecniche e delle procedure di valutazione, particolarmente in termini di analisi costi-benefici, di piani e progetti di investimenti nell'ambito dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali e delle province autonome.

3. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica affida al Nucleo di valutazione, a richiesta dei Ministri competenti e compatibilmente con l'assolvimento dei compiti di cui al comma 2, l'istruttoria e la valutazione tecnico-economica dei piani e progetti di investimenti pubblici di competenza delle singole amministrazioni.

Art. 2.

Segretario generale della programmazione economica

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è posto alle dirette dipendenze del Segretario generale della programmazione economica.

2. Al Segretario generale della programmazione economica è attribuito il trattamento di dirigente generale di livello B, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. L'incarico di Segretario generale della programmazione economica è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica. L'incarico è conferito per un quinquennio ed è rinnovabile.

4. Sono abrogati i commi secondo e quinto dell'articolo 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Art. 3.

Nomina e trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è composto di 30 membri, di cui almeno 25 a tempo pieno, nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Segretario generale della programmazione economica e previa valutazione favorevole del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica. Il Nucleo è coordinato da un direttore nominato, nel suo ambito, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il CIPE.

2. I membri del Nucleo di valutazione sono scelti tra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, tra il personale civile e militare dello Stato, anche richiamato da posizione ausiliaria, tra il personale degli enti pubblici, anche economici, e delle società da questi controllate, nonché tra esperti che abbiano particolare competenza e specifica esperienza professionale in una o più discipline attinenti all'attività istituzionale del Nucleo medesimo.

3. Ai membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli del personale universitario, di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. I membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato sono collocati fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. I membri del Nucleo di valutazione provenienti da enti pubblici, anche economici, o da società da essi controllate, sono assegnati al Nucleo medesimo con provvedimento di comando o provvedimento ad esso corrispondente sulla base dei rispettivi ordinamenti.

6. L'incarico di membro del Nucleo di valutazione è conferito per un quadriennio. Qualora per necessità di elevata specializzazione si renda necessario il ricorso ad esperti per un tempo determinato, l'incarico è ad essi conferito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Segretario generale della programmazione economica.

7. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ogni due anni, sentito il CIPE, la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, tenendo conto dei livelli di responsabilità ricoperti ed in armonia con i criteri e parametri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

8. Il trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione, stabilito ai sensi del comma 7, non può comunque essere inferiore, al livello meno elevato, a quello previsto dall'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

9. Ai fini della prima applicazione del comma 1, i membri del Nucleo di valutazione in servizio alla data del 30 giugno 1986 sono confermati per la durata dell'incarico originariamente prevista.

Art. 4.

Assistenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

1. Sono addetti alla segreteria del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, con compiti di assistente, quindici funzionari della VIII qualifica funzionale, incaricati per un triennio con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Ai predetti funzionari è corrisposta una indennità da determinarsi secondo le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 3.

Art. 5.

Stato giuridico dei componenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

1. Ai membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici sono estese, in quanto applicabili, le norme sui diritti e sui doveri degli impiegati civili dello Stato. In particolare, i membri del Nucleo devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini entro il quinto grado, hanno interesse.

2. I membri del Nucleo di valutazione nominati a tempo pieno non possono assumere incarichi o consulenze da chiunque e a qualunque titolo retribuiti, salva formale ed esplicita autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è causa di decadenza dall'incarico.

Art. 6.

Relazione sull'attività del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

1. Alla Relazione previsionale e programmatica prevista dall'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è allegata ogni anno una relazione sull'attività e sul funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica fornisce al Parlamento gli elementi informativi e i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 4, nono comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181.

2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Ministro del bilancio e della programmazione economica il testo integrale delle valutazioni del Nucleo per specifici programmi o progetti di investimento, nonché ogni altro documento, anche istruttorio, che le medesime Commissioni ritengano utile.

Art. 7.

Funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici - Pubblicità dei metodi di valutazione

1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Segretario generale della programmazione economica, sentito il CIPE, definisce

con proprio decreto l'organizzazione e le procedure e impartisce le direttive per il funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ai rapporti con le altre amministrazioni, nel rispetto del principio dell'autonomia tecnica del Nucleo e della responsabilità collegiale dei suoi membri nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1. È condizione necessaria per il funzionamento del Nucleo che siano nominati ed in servizio almeno i due terzi dei suoi membri. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica rende noti, preliminarmente all'apertura delle istruttorie affidate al Nucleo, i metodi, le tecniche ed i parametri di valutazione.

2. Ai fini delle valutazioni concernenti l'utilizzo dei finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili la pubblicità di cui al comma 1 avviene mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

Commissione tecnica per la spesa pubblica

1. Il primo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

« È istituita, presso il Ministero del tesoro, una Commissione tecnica per la spesa pubblica. La Commissione opera, sulla base delle direttive del CIPE, con il compito di:

a) compiere studi ed effettuare analisi sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulla struttura della spesa per i programmi e progetti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

b) trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa;

c) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;

d) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze;

e) studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnico-economica necessari alla predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell'articolo 22 della legge n. 468 del 1978».

2. L'ottavo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, introdotto dall'articolo 49 della legge agosto 1982, n. 526, è abrogato.

3. La spesa annua per il funzionamento della Commissione tecnica per la spesa pubblica in relazione ai compiti di cui al comma 1 e per gli oneri derivanti dal comma 4 è elevata di lire 300 milioni.

4. La Commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da otto esperti con il compito di raccogliere e catalogare dati e informazioni, nonchè predisporre ricerche di base per le varie sezioni funzionali della spesa pubblica; i componenti della segreteria sono scelti tra persone aventi specifiche esperienze professionali in materia di finanza pubblica e sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Commissione stessa, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3. Negli stessi limiti, con lo stesso decreto di nomina, anche in deroga a disposizioni di legge, vengono determinati i compensi dei componenti della segreteria.

5. La Commissione è autorizzata, per il raggiungimento di finalità specifiche inerenti ai compiti istituzionalmente ad essa demandati, a disporre la stipula, ove necessario, di contratti di consulenza con esperti, enti o società specializzate.

Art. 9.

Nucleo ispettivo

1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, alle cui dirette dipendenze opera il Nucleo ispettivo costituito ai sensi dell'articolo 19, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, dispone anche su richiesta del CIPE, verifiche concernenti l'attuazione dei programmi di investimento delle amministrazioni e degli enti pubblici, anche territoriali, nonchè degli enti cui lo Stato o altri enti pubblici contribuiscono in via ordinaria. A tale scopo gli ispettori possono essere autorizzati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ad accedere negli uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere, ai fini della constatazione dello stato di realizzazione delle opere stesse e di ogni altra utile rilevazione.

2. L'omissione delle comunicazioni e dei dati richiesti, le gravi carenze nelle realizzazioni e qualsiasi azione od omissione volta ad ostacolare o influenzare l'espletamento dei compiti istituzionali degli ispettori possono comportare la revoca dei finanziamenti disposti.

3. Nell'esercizio dell'attività di verifica gli ispettori si avvarranno della collaborazione della Guardia di finanza.

4. L'incarico ai membri del Nucleo ispettivo è affidato, a tempo determinato, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e, per quanto concerne il personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nella misura massima compatibile con le esigenze funzionali degli altri uffici del Ministero stesso. Si applicano ai membri del Nucleo ispettivo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 7 della presente legge.

5. L'accesso ai posti nella qualifica di primo dirigente, che si renderanno disponibili nel ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica per effetto del presente articolo, avviene a norma dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 10.

Servizio centrale degli affari generali e del personale

1. L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, è sostituito dai seguenti:

«Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito il servizio centrale degli affari generali e del personale, con il compito di provvedere in materia di organizzazione e metodi di lavoro, amministrazione del personale, vigilanza sugli enti sottoposti a controllo, gestione dei capitoli di bilancio, servizi generali, tecnici e di economato, documentazione e biblioteca.

Il servizio cui è preposto un funzionario con qualifica di dirigente generale, si articola come segue:

a) ufficio I: affari generali;
b) ufficio II: amministrazione del personale;
c) ufficio III: affari finanziario-contabili.

Agli uffici predetti sono preposti funzionari con qualifica di primo dirigente.

Presso il servizio è costituito l'ufficio organizzazione cui è preposto un funzionario con qualifica di dirigente superiore».

2. È soppressa la divisione 14ª della Segreteria generale della programmazione economica, prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505.

3. Il numero 8 del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, è sostituito dal seguente:

«8) coordina le ricerche ed indagini affidate dal Ministero ad enti pubblici o istituti privati».

4. Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, sono abrogati.

5. In relazione alle disposizioni del presente articolo, la tabella V allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 11.

Aumento delle dotazioni organiche

1. Per far fronte alle necessità operative derivanti dalle disposizioni della presente legge, il ruolo del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica risultante dalle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al decreto ministeriale 13 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 6 settembre 1979, è incrementato come segue:

a) nella ex carriera direttiva di 34 unità, di cui 15 della VIII qualifica funzionale e 19 della VII qualifica funzionale;

b) nella ex carriera di concetto di 33 unità della VI qualifica funzionale;

c) nella ex carriera esecutiva di 28 unità della IV qualifica funzionale;

d) nella ex carriera ausiliaria di 12 unità, di cui 5 addetti agli uffici e 7 agenti tecnici, corrispondenti alla II qualifica funzionale.

2. Per motivate esigenze e fino alla definitiva immissione in ruolo del personale di cui al comma 1, è consentita l'utilizzazione di personale in posizione di comando o similare da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, anche economici. La consistenza dei comandi non può superare, per ciascuna qualifica, quella del personale di ruolo di cui al comma 1. Le spese relative a detto personale rimangono a carico delle amministrazioni o enti di provenienza.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.700 milioni per l'anno 1987 e in lire 4.000 milioni a decorrere dall'anno 1988, si provvede, quanto a lire 800 milioni per l'anno 1987 e a lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1988, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 2.400 milioni per l'anno 1987 e a lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1988, mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo n. 6856, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi»; quanto a lire 500 milioni annui per il quinquennio 1987-1991 per l'acquisto di beni, attrezzature ed autoveicoli mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi».

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

TABELLA V
(Articolo 10, comma 5)

MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E CONSIGLIERI ECONOMICI			
C	Dirigente generale	7	Direttore generale e Direttore servizio centrale	2
			Consigliere ministeriale	5
D	Dirigente superiore	9	Vice Direttore generale e Vice Capo servizio centrale	3
			Capo ufficio organizzazione	1
			Consigliere ministeriale aggiunto	5
E	Primo dirigente	27	Direttore di divisione e Capo ufficio equiparato	27
		43		43

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo dell'art. 4 della legge n. 181/1982 (Legge finanziaria 1982) è il seguente:

« Art. 4. — In via transitoria, e fino a quando non sarà stato riordinato il Ministero del bilancio e della programmazione economica, è istituito presso la segreteria generale della programmazione economica, alle dirette dipendenze del segretario generale, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Il Nucleo ha compiti di istruttoria tecnica dei piani di investimenti pubblici, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici ed in via preliminare all'esame da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Consiglio dei Ministri.

Il Nucleo di valutazione è composto da non più di quindici membri, nominati a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che abbiano particolare competenza in materia di formulazione ed analisi dei piani, programmi e relativi finanziamenti, scelti tra:

a) il personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, ordinari o associati, e dei ricercatori universitari;

b) il personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, anche ad ordinamento autonomo e di enti pubblici anche economici;

c) persone non appartenenti alle categorie di cui ai punti *a*) e *b*), aventi specifiche esperienze professionali.

I membri del Nucleo di valutazione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Ai membri di cui alla lettera *a*) del secondo comma si applicano le disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Ai membri di cui alla lettera *b*) del secondo comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge dalla legge 4 agosto 1973, n. 497.

Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

Al Nucleo sono addetti non più di sette impiegati, designati con decreto del Ministro del bilancio, anche mediante distacco da altre amministrazioni dello Stato.

Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica vengono definite le procedure ed impartite le direttive per il funzionamento del Nucleo.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferisce al Parlamento sull'attività svolta dal Nucleo fornendo le informazioni, le notizie ed i documenti che le competenti Commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei loro compiti istituzionali.

All'onere derivante per il compenso ai componenti del Nucleo, nonché per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici necessari al suo funzionamento, valutato complessivamente in lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto a lire 800 milioni, del capitolo 6856 e, quanto a lire 500 milioni, del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando le voci: "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 2, comma 2:

L'art. 47 del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato), riguarda la tabella delle retribuzioni (stipendi e indennità) dei dirigenti.

Nota all'art. 2, comma 4:

Il testo dell'art. 10 della legge n. 48/1967 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica), come modificato dall'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 439, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 10. (*Segretario della programmazione*). — Il segretario della programmazione attende alla preparazione dei documenti programmatici, a tal fine avvalendosi delle indagini, ricerche e rilevazioni dell'ISPE, per quanto attiene alla programmazione economica, e dirige la segreteria della programmazione. Può altresì avvalersi, per motivate esigenze di carattere temporaneo e previo assenso del comitato amministrativo, di personale distaccato dall'Istituto.

L'incarico è incompatibile con ogni altra attività.

Se l'incarico è conferito a persona che sia già dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.

Al segretario della programmazione è attribuita una indennità di carica la cui misura sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro.

Il segretario della programmazione fa parte del consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica».

Nota all'art. 3, comma 3:

Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:

«Art. 13. (*Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità*). — Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunità europee;

4) nomina a giudice della Corte costituzionale;

5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

6) nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura;

7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

8) nomina a presidente della giunta provinciale;

9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;

13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita la possibilità di svolgere a domanda, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali ed attività di ricerca, anche applicativa, con modalità e secondo un calendario da determinare d'intesa tra il professore e il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito.

Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età».

Nota all'art. 3, comma 4:

Il testo degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), concernenti il collocamento fuori ruolo, è il seguente:

«Art. 58. (*Presupposti e procedimento*). — Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.

L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.

Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformità al quarto comma dell'art. 56.

I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento.

Art. 59. (*Promozione del personale fuori ruolo*). — All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57.

L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi, un posto di ruolo.

Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione permanga la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto ministeriale di promozione può disporre il collocamento fuori ruolo anche nella nuova qualifica».

Nota all'art. 3, comma 8:

Il testo dell'art. 12 della legge n. 146/1980 (Legge finanziaria 1980) concernente il trattamento economico e l'organizzazione del servizio degli ispettori tributari, è il seguente:

«Art. 12. — Agli ispettori nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico pari a quello del dirigente generale di livello *C*. Agli ispettori nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di dirigente generale di livello *C*, è attribuito per la durata dell'incarico un assegno integrativo non pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico del dirigente generale di livello *C* e quello fruito nella posizione di provenienza. Quest'ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo.

In aggiunta al trattamento di cui al precedente comma viene corrisposta agli ispettori una speciale indennità di funzione non pensionabile di importo pari allo stipendio di dirigente generale di livello *C*. L'indennità è corrisposta anche sulla tredicesima mensilità.

La stessa indennità compete ai direttori generali del Ministero delle finanze ed all'ufficiale superiore della Guardia di finanza che compongono il comitato di coordinamento.

Al servizio sono addetti non piu di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una metà tra il personale appartenente alla carriera direttiva dell'Amministrazione finanziaria e per l'altra metà alla carriera di concetto della stessa amministrazione. Ad essi viene corrisposta una speciale indennità di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19 luglio 1977, n. 412.

Nell'esercizio di attività di verifica indicate nelle lettere *b*) e *c*) del secondo comma dell'art. 9 ciascun ispettore può richiedere la collaborazione di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza collocati dal comando generale in un contingente stabilito annualmente con decreto del Ministro delle finanze. L'ispettore nella richiesta deve indicare il periodo di tempo durante il quale intende avvalersi della collaborazione.

Per l'anno 1980 lo stanziamento a favore del servizio centrale degli ispettori tributari è determinato in lire 7 miliardi».

Note all'art. 6, comma 1:

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) è il seguente:

«Art. 15. (*Presentazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica*). — Il Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento nel mese di settembre:

1) il bilancio di previsione pluriennale;

2) il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo.

Nello stesso mese di settembre il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentano al Parlamento la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, la quale, in apposita sezione, contiene una illustrazione del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con una analitica dimostrazione delle variazioni rispetto alle previsioni dell'anno precedente, nonché informazioni sulla parte discrezionale di spesa.

La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico generale ed indica gli indirizzi della politica economica nazionale ed i conseguenti obiettivi programmatici, rendendo esplicite e dimostrando le coerenze e le compatibilità tra il quadro economico esposto, la entità e la ripartizione delle risorse, i predetti obiettivi e gli impegni finanziari previsti nei bilanci pluriennali dello Stato e dell'intero settore pubblico allargato.

La relazione previsionale e programmatica è accompagnata dalle relazioni programmatiche di settore, nonché da relazioni sulle leggi pluriennali di spesa, delle quali sarà particolarmente illustrato lo stato di attuazione.

A dette relazioni il Ministro del bilancio e della programmazione economica allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza; delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno; delle somme che restano ancora da erogare».

— Per il testo del nono comma dell'art. 4 della legge n. 181/1982 si veda la precedente nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 8, comma 1:

Il testo dell'art. 32 della legge n. 119/1981 (Legge finanziaria 1981), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 32. — E istituita, presso il Ministero del tesoro, una commissione tecnica per la spesa pubblica. La commissione opera, sulla base delle direttive del CIPE, con il compito di:

a) *compiere studi ed effettuare analisi sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulla struttura della spesa per i programmi e progetti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468;*

b) *trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa;*

c) *effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;*

d) *svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze;*

e) *studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnico-economica necessari alla predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell'art. 22 della legge n. 468 del 1978.*

La commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro ed è composta da undici membri, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi di spesa e di flussi finanziari. Con lo stesso decreto di nomina il Ministro del tesoro determina la remunerazione dei membri della commissione, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Alla relativa spesa di 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981 si provvede a carico degli appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Ai fini anzidetti la commissione ha diretto accesso al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato e può procurarsi tutte le informazioni, le notizie e i documenti di cui dispongono la ragioneria generale medesima, la Direzione generale del tesoro, e le altre amministrazioni ed enti compresi nel settore pubblico allargato.

In relazione alle esigenze della commissione, al Ministero del tesoro si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.

Per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici, nonché per le esigenze di cui al precedente comma, la spesa annua per il funzionamento della commissione tecnica per la spesa pubblica è elevata di 300 milioni cui si provvede, per l'anno finanziario 1982, mediante corrispondente riduzione del cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro".

I membri della commissione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Il Ministro del tesoro, la Presidenza del Senato della Repubblica e la Presidenza della Camera dei deputati raggiungono le opportune intese per predisporre i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero del tesoro.

Le modalità dell'accesso ai dati e della loro utilizzazione sono determinate sulla base delle direttive e sotto la responsabilità delle presidenze delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

Nota all'art. 8, comma 2:

Il testo dell'ottavo comma dell'art. 32 della legge n. 119/1981 (il cui titolo è rilevabile dalla precedente nota al comma 1), introdotto dall'art. 49 della legge n. 526/1982 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia), abrogato con il comma 2 dell'art. 8 della presente legge, era il seguente: «Il Ministro del tesoro, su richiesta dei Presidenti delle competenti commissioni permanenti delle due Camere, cura la trasmissione, per il tramite della predetta commissione, delle informazioni, delle notizie e dei documenti che le medesime commissioni permanenti ritengano utili per l'esercizio dei propri compiti».

Il testo definitivo del citato art. 32 della legge n. 119/1981, quale ora risulta dalla combinazione della formulazione iniziale con le modifiche ed abrogazioni disposte dalla legge n. 526/1982 e dalla presente legge, è riportato nella nota all'art. 8, comma 1.

Nota all'art. 8, comma 3:

La spesa annua per la commissione tecnica per la spesa pubblica prevista in lire 300 milioni dall'art. 32 della legge n. 119/81 ed elevata a lire 600 milioni dall'art. 49 della legge n. 526/82 (come risulta dal terzo e dal sesto comma dell'art. 32 della legge n. 119/81 nella formulazione definitiva riportata nella nota all'art. 8, comma 1) viene elevata, con il comma 3 dell'art. 8 della presente legge, a 900 milioni di lire.

Nota all'art. 9, comma 1:

Il diciottesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985), compreso nel titolo XII dalla legge stessa, concernente «disposizioni diverse», prevede che: «Ai fini della verifica dell'attuazione dei programmi di investimento gestiti dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti territoriali, nonché dagli enti pubblici è istituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un nucleo ispettivo, composto da non più di 35 unità, scelte tra il personale civile del Ministero del bilancio e della programmazione economica o comandati dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, nonché tra il personale militare, anche richiamato da posizione ausiliaria».

Nota all'art. 9, comma 5:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza statale) è il seguente:

«Art. 2. (*Concorso speciale per esami*). — Al concorso speciale, per esami, sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1983 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Una di queste, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione cui appartengono.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto da corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori. Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva è inferiore a otto decimi.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro competente e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale. I lavori della commissione esaminatrice dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza del bando di concorso. Si applicano le norme di cui ai commi terzo e sesto dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

Nota all'art. 10, comma 1:

Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 505/1972 (Riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. — Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio delle attribuzioni spettantegli a norma della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, è ordinato come segue:

1) Segreteria generale della programmazione economica;

2) Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica.

Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito il servizio centrale degli affari generali e del personale, con il compito di provvedere in materia di organizzazione e metodi di lavoro, amministrazione del personale, vigilanza sugli enti sottoposti a controllo, gestione dei capitoli di bilancio, servizi generali, tecnici e di economato, documentazione e biblioteca.

Il servizio, cui è preposto un funzionario con qualifica di dirigente generale, si articola come segue:

a) *ufficio I: affari generali;*
b) *ufficio II: amministrazione del personale;*
c) *ufficio III: affari finanziario-contabili.*

Agli uffici predetti sono preposti funzionari con qualifica di primo dirigente.

Presso il servizio è costituito l'ufficio organizzazione, cui è preposto un funzionario con qualifica di dirigente superiore».

Nota all'art. 10, comma 2:

Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 505/1972 (il cui titolo è rilevabile dalla precedente nota all'art. 10, comma 1), è il seguente:

«Art. 3. — Per l'espletamento delle attribuzioni affidatele, la segreteria generale della programmazione economica si articola nelle seguenti divisioni:

1) divisione per l'elaborazione dei documenti programmatici;
2) divisione per la programmazione a breve termine e per l'impostazione generale del bilancio dello Stato;
3) divisione per la programmazione delle attività di formazione, cultura e ricerca scientifica;
4) divisione per la programmazione dell'assetto territoriale e dell'ambiente naturale ed urbano;
5) divisione per la programmazione dei trasporti e comunicazioni e delle opere pubbliche;
6) divisione per la programmazione delle attività industriali e del commercio interno e internazionale;
7) divisione per la programmazione delle attività agricole;
8) divisione per la programmazione delle attività dei servizi;
9) divisione per la programmazione delle attività sociali;
10) divisione per i rapporti con le regioni ai fini della programmazione economica;
11) divisione per le consultazioni con le organizzazioni sindacali ed economiche, con le imprese e con gli enti;
12) divisione per l'organizzazione dei rapporti internazionali, dei rapporti con la Comunità economica europea e con gli altri organismi internazionali;
13) divisione per le ricerche ed indagini affidate ad enti pubblici ed istituti privati e per i servizi di segreteria del consiglio tecnico scientifico;
14) divisione per i servizi di documentazione e biblioteca».

Nota all'art. 10, comma 3:

Il testo della norma di cui al n. 8) del primo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 505/1972 (il cui titolo è rilevabile dalla precedente nota all'art. 10, comma 1) sostituito con il comma 3 dell'art. 10 della presente legge, era il seguente:

«La segreteria generale della programmazione economica, nell'ambito della competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica:

(omissis)

8) coordina le ricerche ed indagini affidate dal Ministero ad enti pubblici o istituti privati e cura i servizi di documentazione e di informazione del Ministero».

Nota all'art. 10, comma 4:

Il testo degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 505/1972 (il cui titolo è rilevabile dalla precedente nota all'art. 10, comma 1), abrogati con il comma 4 dell'art. 10 della presente legge, era il seguente:

«Art. 6. — L'ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi:

1) tratta gli affari relativi all'amministrazione del personale e alla segreteria del consiglio di amministrazione del Ministero;
2) formula lo schema del preventivo di spesa del Ministero, amministra i capitoli di bilancio, provvede agli adempimenti relativi al conto consuntivo, nonché alla vigilanza sulle gestioni affidate al consegnatario-cassiere.

Art. 7. — Per l'espletamento delle attribuzioni affidategli l'ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi si articola nelle seguenti divisioni:

1) divisione per l'amministrazione del personale;
2) divisione contabilità e bilancio».

Nota all'art. 10, comma 5:

La tabella V allegata al D.P.R. n. 748/1972 (il cui titolo è rilevabile dalla precedente nota all'art. 2, comma 2), sostituita con il comma 5 dell'art. 10 della presente legge, era la seguente:

TABELLA V

MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Dirigenti amministrativi e consiglieri economici (a)			
C	Dirigente generale	7	Direttore generale	1
			Consigliere ministeriale	6
D	Dirigente superiore	9	Capo del personale	1
			Vice direttore generale	2
			Consigliere ministeriale aggiunto	6
E	Primo dirigente	27	Direttore di divisione	27
		43		43

(a) Restano ferme le disposizioni concernenti il segretario della programmazione economica.

Nota all'art. 11, comma 1:

Il testo delle tabelle *A, B, C e D* allegate al D.M. 3 marzo 1979 [Approvazione delle tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, relativamente alle carriere direttiva (per le qualifiche inferiori a primo dirigente), di concetto, esecutiva e ausiliaria], è il seguente:

TABELLA *A*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA PER LE QUALIFICHE INFERIORI A PRIMO DIRIGENTE

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di divisione	19 *(a)*
307	Direttore di sezione	58 (*)
257 190	Consigliere	
		77 (*)

(*) Ridotti di 2 posti e cioè a 56 e 75.
(*a*) Oltre ad un posto di qualifica in soprannumero ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618/1977, riservato al personale in servizio nello stesso ruolo al 1° gennaio 1978.

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
370	Segretario capo	4 *(a)*
297 255	Segretario principale	18 *(a)*
218 178 160	Segretario, interprete	18 (*)
		40 (*)

(*) Ridotti di 6 posti e cioè a 12 e 34.
(*a*) Oltre ad un posto di qualifica in soprannumero ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618/1977, riservato al personale in servizio nello stesso ruolo al 1° gennaio 1978.

TABELLA *C*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
245	Coadiutore superiore	8
213 183	Coadiutore principale	34 *(a)*
163 133 120	Coadiutore, fotoriproduttore, stenodattilografo	34 (*)
		76 (*)

(*) Ridotti di 7 posti e cioè a 27 e 69.
(*a*) Oltre ad un posto di qualifica in soprannumero ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618/1977, riservato al personale in servizio nello stesso ruolo al 1° gennaio 1978.

TABELLA *D*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
a) personale addetto agli uffici:		
165 143	Commesso capo	11
133 115 100	Commesso	23 (*)
		34 (*)
b) agenti tecnici:		
165 143	Agente tecnico capo	6
133	Agente tecnico	12
		18

(*) Ridotti di 9 posti e cioè a 14 e 25.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ROMITA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2001):

Presentato dall'on. BASSANINI ed altri il 1° agosto 1984.

Assegnato alla V commissione (Bilancio e programmazione), in sede referente, il 19 settembre 1984, con pareri delle commissioni I e XII.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 24 aprile 1985; 11, 16 luglio 1985.

Assegnato nuovamente alla V commissione, in sede legislativa, il 27 novembre 1985.

Esaminato dalla V commissione, in sede legislativa, il 28 novembre 1985; 4 dicembre 1985; 4, 26 giugno 1986; 9 settembre 1986 e approvato il 10 settembre 1986 in testo unificato con atto n. 3176 (Ministro del bilancio e della programmazione economica on. ROMITA).

Senato della Repubblica (atto n. 1953):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 25 settembre 1986, con pareri delle commissioni 1ª e 10ª.

Esaminato dalla 5ª commissione il 1°, 2, 23, 29 ottobre 1986; 5, 6 novembre 1986.

Relazione scritta annunciata il 13 novembre 1986 (atto n. 1953/*A* - relatore: sen. COLOMBO VITTORINO - L.).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 26 novembre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 2001 - 3176 - *B*):

Assegnato alla V commissione (Bilancio e programmazione), in sede legislativa, il 3 dicembre 1986, con pareri delle commissioni I e VI.

Esaminato dalla V commissione e approvato l'11 dicembre 1986.

86G1240

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 dicembre 1986.

Approvazione per l'anno 1987, dei prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento n. 250665 in data 4 ottobre 1986, con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1987, i prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana;

Vista la lettera n. 72/1 del 14 novembre 1986, con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1987, i seguenti prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

abbonamento annuale	L.	160.000
abbonamento annuale per le regioni, province e comuni	»	140.000
per l'edizione rilegata, i prezzi di abbonamento sono maggiorati di	»	30.000
ciascun volume in brossura	»	14.000
ciascun volume rilegato	»	18.000
annate arretrate brossura	»	100.000
annate arretrate rilegate	»	120.000
annate arretrate per le regioni, province e comuni in brossura	»	90.000
annate arretrate per le regioni, province e comuni rilegate.	»	110.000
ciascun volume arretrato in brossura	»	10.000
ciascun volume arretrato rilegato . . .	»	12.000
fascicoli arretrati fino al 1973 per ciascun fascicolo	»	7.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a volumi separati, per l'estero, nonché quelli delle annate, dei volumi e dei fascicoli arretrati, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1986
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 157

86A9941

DECRETO 17 dicembre 1986.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1986 con il quale è stabilito che dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro viene effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale del 28 dicembre 1985;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1986 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 30 marzo 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 28 dicembre 1985 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale. Tali operatori hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 25 luglio 1985, richiamato dal decreto ministeriale del 28 dicembre 1985, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 28 dicembre 1985,citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1986 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1986
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 320

86A9909

DECRETO 17 dicembre 1986.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1986 con il quale è stabilito che dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro viene effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale del 28 dicembre 1985;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1986 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 30 giugno 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,25 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 28 dicembre 1985 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 25 luglio 1985, richiamato dal decreto ministeriale del 28 dicembre 1985, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1986 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1986
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 321

86A9910

DECRETO 17 dicembre 1986.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1986 con il quale è stabilito che dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro viene effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale del 28 dicembre 1985;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1986 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 dicembre 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 90,90 per cento lire di valore nominale e la relativa

spesa per interessi gravera sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 25 luglio 1985, richiamato dal decreto ministeriale del 28 dicembre 1985, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1986 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1986
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 322

86A9911

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 26 maggio 1986.

Proroga del termine per l'esecuzione dei lavori necessari per il compimento delle opere e delle espropriazioni riguardanti la sistemazione urbanistica generale del centro di telecomunicazioni di Venezia-Mestre.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Visto che con decreto ministeriale datato 26 maggio 1984 è stato fissato il termine del 26 maggio 1986 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni riguardanti la sistemazione urbanistica generale del centro di telecomunicazioni sito in Venezia-Mestre, via Terraglio;

Considerato che il compimento delle opere ha comportato ritardi causati da problemi di ordine tecnico e da difficoltà nella definizione dei rapporti con il comune di Venezia e con l'unità sanitaria locale Veneziana, motivi che hanno impedito il perfezionamento delle formalità di espropriazione;

Ritenuto necessario, pertanto, per le ragioni predette prolungare il termine del citato decreto ministeriale 26 maggio 1984 per il compimento delle opere e delle espropriazioni necessarie alla sistemazione urbanistica generale del centro di telecomunicazioni di Venezia-Mestre;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per l'esecuzione dei lavori necessari per il compimento delle opere e delle espropriazioni riguardanti la sistemazione urbanistica generale del centro di telecomunicazioni in Venezia-Mestre, via Terraglio, interessanti i beni della superficie complessiva di mq 8990, salvo più esatta misurazione, distinti nel catasto di Venezia-Mestre al foglio n. 8, particella 1280 (ex 52a) di mq 7750 (cat. 7580) e n. 1281 (ex 52b) di mq 1240 (cat. 1280) di proprietà del comune di Venezia in uso alla unità sanitaria locale Veneziana, è fissato a tutti gli effetti di legge al 30 maggio 1989.

Roma, addì 26 maggio 1986

Il Ministro: GAVA

86A9838

DECRETO 6 settembre 1986.

Determinazione delle quote contabili tra amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni europee nel servizio pubblico di trasmissione dati a commutazione di pacchetto.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, il quale stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Viste le raccomandazioni delle serie D, V ed X del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), nonché quelle della serie T/SF della CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni);

Vista la convenzione stipulata in data 1° luglio 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto ministeriale 4 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1982, registro n. 34 Poste, foglio n. 309, che disciplina il servizio di trasmissione dati su rete telefonica e commutazione e su circuiti telegrafici o telefonici diretti;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1984, che ha dato corso ad un esperimento in ambito nazionale del servizio di trasmissione dati su rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1984, che ha determinato i canoni, le tariffe ed i contributi per il servizio anzidetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, con il quale è stato introdotto il servizio internazionale di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC) e sono state determinate le relative tariffe;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1985, con il quale è stato determinato il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione dei servizi internazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986, con il quale è stato determinato il controvalore in lire italiane del franco-oro ai fini della tariffazione dei servizi internazionali di telecomunicazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1986;

Riconosciuta l'esigenza di integrare la normativa concernente la ripartizione delle quote contabili con le Amministrazioni europee nel servizio pubblico di trasmissione dati con commutazione di pacchetto, tenuto conto che nel regime europeo sono utilizzati allo scopo tre distinti livelli;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3 del decreto ministeriale 17 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, con il quale è stato introdotto il servizio internazionale di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC) e sono state determinate le relative tariffe, è sostituito dal seguente:

«1. Le tariffe contabili da ripartire fra l'Italia ed i Paesi europei, per le relazioni fra detti Paesi, vengono così stabilite, in dipendenza dei singoli accordi raggiunti:

a) tariffa a tempo - per ogni ora di comunicazione:
Italia - fr. oro 2,25
Paese corrispondente - fr. oro 2,25

tariffa a volume - per ogni Kilo-segmento:
Italia - fr. oro 2,75
Paese corrispondente - fr. oro 2,75

b) oppure:
tariffa a tempo - per ogni ora di comunicazione:
Italia - fr. oro 3,00
Paese corrispondente - fr. oro 3,00

tariffa a volume - per ogni Kilo-segmento:
Italia - fr. oro 3,00
Paese corrispondente - fr. oro 3,00

c) oppure:
tariffa a tempo - per ogni ora di comunicazione:
Italia - DTS 0,9
Paese corrispondente - DTS 0,9

tariffa a volume - per ogni Kilo-segmento:
Italia - DTS 0,9
Paese corrispondente - DTS . . . . . . 0,9 »

Art. 2.

1. Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1986
Registro n. 44 Poste, foglio n. 138

86A9787

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 240

Corso dei cambi del 12 dicembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1402,250	1402,250	1402,80	1402,250	1402,25	1402,67	1403,100	1402,250	1402,250	1402,25
Marco germanico	692,900	692,900	693,75	692,900	692,90	693 —	693,100	692,900	692,900	692,90
Franco francese	211,240	211,240	211,55	211,240	211,24	211,24	211,250	211,240	211,240	211,24
Fiorino olandese	613,160	613,160	613,65	613,160	613,16	613,17	613,180	613,160	613,160	613,15
Franco belga	33,318	33,318	33,33	33,318	33,318	33,31	33,321	33,318	33,318	33,31
Lira sterlina	1999,750	1999,750	2000 —	1999,750	1999,75	1999,22	1998,700	1999,750	1999,750	1999,75
Lira irlandese	1886,500	1886,500	1888 —	1886,500	1886,50	1886,25	1886 —	1886,500	1886,500	—
Corona danese	183,570	183,570	183,50	183,570	183,57	183,53	183,500	183,570	183,570	183,56
Dracma	9,876	9,876	9,90	9,876	—	—	9,900	9,876	9,876	—
E.C.U.	1443,150	1443,150	1442,25	1443,150	1443,15	1443,25	1443,350	1443,150	1443,150	1443,15
Dollaro canadese	1015,900	1015,900	1017 —	1015,900	1015,90	1016,15	1016,400	1015,900	1015,900	1015,90
Yen giapponese	8,600	8,600	8,62	8,600	8,60	8,59	8,589	8,600	8,600	8,60
Franco svizzero	826,250	826,250	826 —	826,250	826,25	826,25	826,250	826,250	826,250	826,25
Scellino austriaco	98,505	98,505	98,53	98,505	98,505	98,50	98,510	98,505	98,505	98,50
Corona norvegese	184,540	184,540	184,50	184,540	184,54	184,50	184,470	184,540	184,540	184,55
Corona svedese	201,250	201,250	201,30	201,250	201,25	201,12	201 —	201,250	201,250	201,25
FIM	283,130	283,130	283 —	283,130	283,13	283,16	283,200	283,130	283,130	—
Escudo portoghese	9,330	9,330	9,32	9,330	9,33	9,35	9,370	9,330	9,330	9,32
Peseta spagnola	10,288	10,288	10,305	10,288	10,288	10,28	10,287	10,288	10,288	10,28
Dollaro australiano	918 —	918 —	925 —	918 —	918 —	921,25	924,500	918 —	918 —	918 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 dicembre 1986

Dollaro USA	1402,675
Marco germanico	693 —
Franco francese	211,245
Fiorino olandese	613,170
Franco belga	33,319
Lira sterlina	1999,225
Lira irlandese	1886,250
Corona danese	183,535
Dracma	9,888
E.C.U.	1443,250
Dollaro canadese	1016,150
Yen giapponese	8,594
Franco svizzero	826,250
Scellino austriaco	98,507
Corona norvegese	184,505
Corona svedese	201,125
FIM	283,165
Escudo portoghese	9,350
Peseta spagnola	10,287
Dollaro australiano	921,250

Media dei titoli del 12 dicembre 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	91,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	97,875
» 9% » » 1975-90	98,525
» 9% » » 1976-91	102,500
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,625
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,625
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 1-1983/87	100 —
» » » » 1- 2-1983/87	100,150
» » » » 1- 3-1983/87	100,300
» » » » 1- 4-1983/87	100,500
» » » » 1- 5-1983/87	100,600
» » » » 1- 6-1983/87	100.650
» » » » 1-11-1983/87	100,875
» » » » 1-12-1983/87	101,275
» » » » 1- 1-1984/88	100,650
» » » » 1- 2-1984/88	100,275
» » » » 1- 3-1984/88	100,075
» » » » 1- 4-1984/88	100,250
» » » » 1- 5-1984/88	100,300
» » » » 1- 6-1984/88	100.500
» » » » 1- 7-1983/88	101,700
» » » » 1- 8-1983/88	101,375
» » » » 1- 9-1983/88	101,375
» » » » 1-10-1983/88	101,600
» » » » 1- 7-1990	98,475
» » » » 1- 8-1990	98,525
» » » » 1- 9-1990	98,275
» » » » 1-10-1990	98,650
» » » » 1-11-1990	98.975
» » » » 1-11-1983/90	103,175
» » » » 1-12-1983/90	103,450
» » » » 18-12-1990	98,875
» » » » 1- 1-1984/91	103,050
» » » » 17- 1-1991	98,550
» » » » 1- 2-1984/91	102,750
» » » » 18- 2-1991	98,500
» » » » 1- 3-1984/91	101,225
» » » » 18- 3-1991	98,550
» » » » 1- 4-1984/91	101,325
» » » » 1- 5-1984/91	101,250
» » » » 1- 6-1984/91	101,625
» » » » 1- 7-1984/91	100,200

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1984/91	100,225
» » » » 1- 9-1984/91	100,200
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,300
» » » » 1-12-1984/91	99,900
» » » » 1- 1-1992	99,375
» » » » 1- 2-1992	98,300
» » » » 1- 2-1995	99,775
» » » » 1- 3-1995	97,150
» » » » 1- 4-1995	97,450
» » » » 1- 5-1995	97,800
» » » » 1- 6-1995	98,275
» » » » 1- 7-1995	99,350
» » » » 1- 8-1995	98,900
» » » » 1- 9-1995	98.900
» » » » 1-10-1995	99,225
» » » » 1-11-1995	98,725
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1987	99,925
» » » 12 % 1- 2-1988	102,275
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,600
» » » 12 % 1- 3-1988	102,475
» » » 12,25% 1- 5-1988	103.425
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,450
» » » 12,50% 1-10-1988	103,850
» » » 12,50% 1-11-1988	104,950
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,775
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,800
» » » 12,50% 1- 3-1989	105,350
» » » 12 % 1- 4-1989	103,875
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,125
» » » 12,50% 1- 1-1990	106,950
» » » 12,50% 1- 2-1990	107,150
» » » 12,50% 1- 3-1990	107,425
» » » 12 % 1- 4-1990	105,400
» » » 10,50% 1- 5-1990	102,150
» » » 12,50% 1- 3-1991	109,025
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,875
» » » » 22-11-1982/89 13%	111 —
» » » » 1983/90 11,50%	108,900
» » » » 1984/91 11,25%	108.625
» » » » 1984/92 10,50%	108,175
» » » » 1985/93 9,60%	104,500
» » » » 1985/93 9,75%	104,500
» » » » 1985/93 8,75%	102,500
» » » » 1985/95 9%	102,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M12126

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 3

E stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

Certificato nominativo della rendita 5%-1935 n. 304290 di nominali L. 600.000 intestato a beneficio parrocchiale del Cuore di Gesù.

Avvertenza: Rappresenta la dote beneficiaria dell'ente titolare giusta dichiarazione 27 agosto 1966 della curia metropolitana di Trani e domanda 24 febbraio 1966 del Banco di Napoli - sede di Bari.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

86A9708

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1986 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 67.883.200, dovuto dal C.A.T. - Consorzio apuano trasporti, e stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1986 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Massa Carrara è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1986 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 37.345.600, dovuto dalla S.n.c. Pre - Vibra di Casadei Paolo e C., è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1986 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Forlì è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1986 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 99.135.000, dovuto dalla ditta Re Gisella «Camiceria Crystall», è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1986 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bergamo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

86A9425

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del commissario straordinario dell'unità sanitaria locale BR/1 di Fasano

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, sulla proposta del Ministro dell'interno, la dott.ssa Clara Minerva è stata nominata commissario straordinario della unità sanitaria locale BR/1 di Fasano (Brindisi) in sostituzione del dott. Mario Giannuzzi, con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

86A9596

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1986 è stata concessa la seguente medaglia al valor aeronautico:

Medaglia d'oro
(alla memoria)

Simone Maurizio nato a San Donato Valcomino il 1° maggio 1959 - Tenente A.A.r.s. — Ufficiale appartenente alla pattuglia acrobatica «Falchi Blu» della sezione paracadutisti dell'Aeronautica militare, nel corso di un lancio di addestramento effettuato nel cielo di Guidonia, accortosi che il proprio allievo, per difficoltà nella manovra di apertura del paracadute, versava in gravissimo pericolo, nel generoso tentativo di portargli aiuto, senza minimamente preoccuparsi della propria incolumità, prolungava la caduta libera fino ad immolare la sua giovane vita. Fulgido esempio di dedizione assoluta e di puro eroismo. — Cielo di Guidonia, 18 dicembre 1985.

86A9719

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 27 novembre 1986, l'avv. Francesco Paolo Barone, domiciliato in Roma, via G. Antonelli n. 47, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Radio Tirreno Civitavecchia - R.T.C.», con sede in Civitavecchia (Roma), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 23 giugno 1984, in sostituzione del dott. Stefano Caratelli, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1986, il sig. Enrico Masucci, domiciliato in Roma, via M. Attendolo n. 71, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Copal - Società cooperativa di consumo a r.l.», con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 1° febbraio 1985, in sostituzione del sig. Gabriele Darpetti, che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1986, il dott. Palazzo Carlo, residente in Nova Siri (Matera), via Silvio Pellico n. 10, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa riforma fondiaria «Caprarico», con sede in Tursi (Matera), in sostituzione del dott. Di Noia Luciano, che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1986, il sig. Enrico Masucci, domiciliato in Roma, via Muzio Attendolo n. 71, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Stella 80 - Società cooperativa di consumo a r.l.», con sede Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 24 gennaio 1985, in sostituzione del sig. Antonio Perruzza, il quale non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1986, il dott. Roberto Fava è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Recoarese - Società cooperativa a r.l.», con sede in Recoaro Terme, località Tezze Tomba, frazione Rovegliana (Vicenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° agosto 1986, in sostituzione del dott. Righetto Paolo, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1986, il dott. Eduardo Stagnitti è stato nominato liquidatore della società cooperativa edilizia «Costanza», con sede in Roma in sostituzione del dott. Alvaro Gafforio, dimissionario.

86A9954

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque posti di tecnico laureato presso l'Università di Napoli

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;
Vista la legge 6 aprile 1965, n. 202;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 ed in particolare gli articoli 1 e 6;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 23;
Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;
Visto il telegramma n. 3078 del 31 luglio 1986 relativo all'autorizzazione a bandire concorsi ai sensi della sopracitata legge n. 41/1986;
Viste le note ministeriali n. 2265, pos. C/1 del 18 giugno 1986, n. 2771, pos. C/1 del 14 giugno 1986; n. 2402, pos. A/3 del 24 giugno 1986; n. 2265, pos. C/1, con le quali il Ministero della pubblica istruzione comunica che sono stati assegnati a questo Ateneo i posti di tecnico laureato sottoindicati:

un posto all'istituto di fisica sperimentale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
un posto all'istituto di fisica teorica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
un posto alla cattedra di clinica medica veterinaria della facoltà di medicina veterinaria;
due posti al centro elettronico amministrativo dell'Università di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico della carriera direttiva delle università e degli istituti di istruzione universitaria, corrispondente alla qualifica di collaboratore tecnico dell'area funzionale tecnico-scientifica, livello settimo, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, presso gli istituti e per i posti sottoelencati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

stituto di fisica sperimentale. posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica teorica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Facoltà di medicina veterinaria:

cattedra di clinica medica veterinaria . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina veterinaria.

Centro elettronico amministrativo dell'Università di Napoli: . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato da una qualsiasi facoltà. Costituisce titolo l'aver superato esami di discipline numeriche o informatiche appartenenti ai corsi di laurea in: ingegneria, matematica, fisica, scienza dell'informazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti del titolo di studio indicato nell'art. 1 del presente bando;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il quarantesimo, fermo restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato secondo le vigenti disposizioni. Per gli impiegati civili dello Stato e per il personale militare di cui all'articolo unico della legge 5 marzo 1961, n. 90, si prescinde dal limite massimo d'età;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) di non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso un pubblica amministrazione o decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dai concorsi suddetti per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale motivato.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

I candidati non possono con una sola domanda chiedere di partecipare a più concorsi. Pertanto i candidati dovranno produrre — pena esclusione da tutti i concorsi di cui sopra — domande distinte per ogni concorso al quale intendono partecipare.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui sopra redatte su carta da bollo in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli (in originale o copia autenticata in bollo) che i medesimi ritengono utile ai fini del concorso cui intendono partecipare, debbono essere indirizzate al rettore di questa Università, corso Umberto I - Napoli ed inviate entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pertanto le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata, pena esclusione dal concorso medesimo, da notaio, segretario comunale, o negli altri modi previsti dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la sua personale responsabilità:

a) il nome e il cognome;
b) la cattedra o l'istituto per il quale il candidato intende essere ammesso al concorso;
c) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il quarantesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
g) titolo di studio previsto dall'art. 2 del bando con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;
h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
m) il proprio domicilio e recapito presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Non si terrà conto delle domande spedite oltre il termine stabilito dal precedente art. 3. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le dichiarazioni precisate nel presente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso. Non si terrà conto delle domande sprovviste di firma autenticata come stabilito nel precedente art. 3. Non si terrà conto di domande non distinte per singolo concorso.

Art. 5.

Commissione giudicatrice e modalità di espletamento

Le commissioni giudicatrici sono nominate e composte secondo le vigenti disposizioni.

Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e valutare i titoli nella percentuale stabilita dalla legge.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano le disposizioni convenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Art. 6.

Presentazione dei titoli

I concorsi sono per titoli ed esami.

Il candidato, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, potrà produrre, nei termini e con le modalità previste dal precedente art. 3 del presente bando, titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia in possesso.

Non saranno valutati i titoli presentati in fotocopia non autenticata e non conformi alle leggi sul bollo.

Tuttavia, nel caso di più domande in relazione a più concorsi, il titolo comune ai diversi concorsi può essere presentato in originale o fotocopia autenticata, in allegato ad una sola domanda e, in fotocopia non autenticata, in allegato alle altre domande, purchè in queste ultime l'aspirante faccia esplicita menzione della domanda cui il titolo originale è allegato.

Ai detti titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

Prove d'esame

CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'ISTITUTO DI FISICA SPERIMENTALE DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.

Per i concorrenti che intendono partecipare al sopraindicato concorso le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

a) Prima prova scritta: uso di strumenti di calcolo per acquisizione elaborazione dati.

b) Seconda prova scritta: elettronica e strumentazione per la fisica sperimentale.

c) Prova pratica con relazione scritta: utilizzazione di apparecchiature per fisica sperimentale.

d) Prova orale: tecniche strumentali.

I candidati, inoltre, dovranno sostenere la prova di traduzione orale di testi tecnici redatti in lingua inglese e in una lingua a scelta tra lo spagnolo, il francese e il tedesco.

CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'ISTITUTO DI FISICA TEORICA DELLA FACOTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.

Per i concorrenti che intendono partecipare al sopraindicato concorso le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

a) Prima prova scritta: uso di strumenti di calcolo per acquisizione elaborazione dati.

b) Seconda prova scritta: elettronica e strumentazione per la fisica sperimentale.

c) Prova pratica con relazione scritta: utilizzazione di apparecchiature per fisica sperimentale.

d) Prova orale: tecniche strumentali.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in lingua inglese e in una lingua a scelta fra lo spagnolo, il tedesco e il francese.

CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO LA CATTEDRA DI CLINICA MEDICA VETERINARIA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA.

Per i concorrenti che intendono partecipare al sopraindicato concorso le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

a) Prima prova scritta:
argomenti di propedeutica medica;
argomenti di patologia clinica degli animali domestici;
argomenti di diagnostica strumentale e di laboratorio.

b) Seconda prova scritta:
argomenti di clinica e terapia medica degli equini;
argomenti di clinica e terapia medica dei ruminanti;
argomenti di clinica e terapia medica dei carnivori ed onnivori;

c) Prova pratica con relazione scritta: prove di laboratorio ed indagini strumentali.

d) Prova orale: argomenti di clinica medica e discussione delle prove scritte.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle seguenti lingue: inglese e francese.

CONCORSO A DUE POSTI DI TECNICO LAUREATO PRESSO IL CENTRO ELETTRONICO AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DI NAPOLI.

Per i concorrenti che intendono partecipare al sopraindicato concorso le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

a) Prima prova scritta: su uno dei seguenti argomenti:
metodologia e tecniche di programmazione;
architettura dei sistemi per l'elaborazione delle informazioni;
teoria, struttura e funzionamento dei sistemi operativi;
tecniche di organizzazione dei dati e loro strutture logiche;
trasmissione delle informazioni a distanza;
informatica distribuita;
progettazione dei sistemi informativi.

b) Seconda prova scritta: impostazione di un problema con sviluppo delle fasi di analisi, disegno e programmazione con relativa documentazione. Codifica di un linguaggio ad alto livello a scelta (FORTRAN, COBOL, PLI).

c) Prova pratica con relazione scritta: compilazione e prova del programma oggetto della seconda prova scritta mediante l'impiego degli elaborati presso il Centro elettronico amministrativo.

d) Prova orale: colloquio sugli argomenti oggetto delle prove scritte.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle seguenti lingue straniere: inglese e francese.

Il diario delle prove scritte e della prova pratica con indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui le stesse si svolgeranno sarà comunicato a cura della commissione giudicatrice ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione puo disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 8.

Approvazione delle graduatorie e dichiarazioni dei vincitori e degli idonei

La graduatoria generale di merito sarà formulata con l'osservanza delle vigenti disposizioni e sarà approvata con decreto rettorale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di merito previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La nomina in prova e la contestuale immissione in servizio sarà disciplinata dall'art. 8 della legge n. 444/85.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Preferenze a parità di merito e precedenza nella nomina

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che abbiano e intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al rettore dell'Università di Napoli, entro il termine di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale del concorso al quale hanno partecipato.

I documenti dovranno essere consegnati a mano presso l'ufficio personale centrale in via Marchese Campodisola, 13 - Napoli.

I candidati possono avvalersi dei titoli di cui sopra solo se ne siano in possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso al quale hanno inteso partecipare.

Art. 10.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono presentare o far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio in originale o copia autenticata di esso; ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana o titolo che da luogo all'equiparazione;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve dare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 387;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) certificato di residenza;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo dovrà essere indicata l'opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione, ad eccezione dei numeri 9) e 10).

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 10), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti ricevono la relativa comunicazione.

Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, copia integrale dello stato matricolare, titolo di studio, certificato medico, copia dello stato di servizio e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

La documentazione di rito di cui sopra dovrà essere idonea a dimostrare il possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazionè delle domande.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei.

Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri mesi sei, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà deliberata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione di Napoli della Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 22 ottobre 1986

p. *Il rettore:* PEDONE

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 10 novembre 1986
Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 285

ALLEGATO 1

Fac-simile da ricopiare
(su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - NAPOLI

...l... sottoscritt ....
(le donne coniugate devono indicare nell'ordine: il proprio cognome, il cognome del marito e il proprio nome), nat... a ....
il .... (provincia di ....) via...................., n........

(c.a.p. ....), chiede di essere ammess... al concorso........ n. .... post...... di tecnico.. presso...

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perché .... (1);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....;

4) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali .... (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio ...., conseguito presso .... nell'anno ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente ....;

7) non ha prestato servizi presso pubbliche amministrazioni; oppure: ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....;

8) non è stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stat... dichiarat... decadut... da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data, ...

Firma ....

(la firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la domanda stessa. Per i dipendenti statali o per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio e del reparto militare presso il quale prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: ....

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che permettono di prescindere dal limite stesso.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

86A9620

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Cagliari

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980. n. 38:

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 1981 concernente le declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge finanziaria del 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota ministeriale n. 4194 del 12 ottobre 1985, con cui veniva autorizzata l'emissione dei bandi di concorso previsti dalla legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la delibera n. 1488 del 12 ottobre 1984, emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti, concernente l'inquadramento del personale non docente universitario;

Vista la circolare ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986;

Vista la circolare ministeriale n. 3854/72 del 12 settembre 1985 inerente chiarimenti sulla legge n. 312/80;

Considerata la necessità di ricorrere per le assunzioni in corso alla normativa preesistente la legge n. 312/80;

Considerata la necessità di stabilire una corrispondenza tra le ex carriere e le qualifiche funzionali previste dalla legge n. 312 dell'11 luglio 1980;

Visto il telegramma del Ministero della pubblica istruzione del 31 luglio 1986 con cui veniva autorizzata l'emissione di tutti i bandi di concorso su posti disponibili di cui alla legge n. 444 del 22 agosto 1985 e n. 41 del 28 febbraio 1986;

Visto l'elenco dei posti disponibili di tecnico laureato di cui alla circolare ministeriale n. 4194 del 12 ottobre 1985 diramata in esecuzione della legge n. 444 del 22 agosto 1985;

Considerato che il dott. Falqui Giuseppe, già tecnico laureato presso l'istituto di medicina del lavoro, è stato inquadrato con decreto rettorale n. 654 del 7 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1985, registro n. 19, foglio n. 164, nella ottava qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria, con profilo professionale funzionario tecnico;

Considerata la vacanza e la disponibilità del posto di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (ottava qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria con profilo professionale funzionario tecnico), presso l'istituto di medicina del lavoro della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40, ferme restando le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

c) il godimento dei diritti politici;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta dal rettore con decreto motivato.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile, stabilito nel presente decreto, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina.

Art. 3.

Il limite massimo d'età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare il limite è elevato:

a) fino ai 45 anni per i mutilati, gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Art. 4.

La domanda di ammissione, redatta in carta legale, dovrà essere indirizzata al rettore di questa Università - Ufficio gestione cliniche - Via Università n. 40 - Cagliari, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere cognome, nome e domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate o che non ne ha riportata alcuna;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di impiego;

h) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso.

i) qualsiasi titolo idoneo per il punteggio relativo alla graduatoria dei vincitori.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I concorrenti devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti per dimostrare il possesso dei titoli di cultura, scientifici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame, in conformità alle leggi sul bollo.

I concorrenti che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno, inoltre, presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Le prove d'esame sono indicate nell'allegato *A*, parte integrante del presente bando. Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà sino al 25% dei punti messi a disposizione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendono far valere i titoli di preferenza e precedenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno far pervenire all'Università degli studi - Ufficio gestione cliniche - Via Università n. 40 - Cagliari (c.a.p. 09124), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni a partire dalla data ultima in cui hanno sostenuto le prove d'esame, tutti i certificati rilasciati nelle forme prescritte dalle competenti autorità comprovanti il possesso di tali titoli.

Art. 8.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, il vincitore sarà chiamato in servizio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e saranno tenuti a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di presa di servizio i seguenti documenti:

1) l'estratto dell'atto di nascita;

2) il certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) il certificato di godimento dei diritti politici;

4) il certificato generale del casellario giudiziale;

5) l'originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) la copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) il certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'idoneità all'impiego con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico provinciale.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attività fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) l'attestato di identità personale con fotografia recente del candidato e firma autenticata;

9) una dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private, o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato, ed in caso affermativo, la relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) ed 8) dovranno inoltre essere di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della presa di servizio.

Ai termini dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo, devono presentare nel termine sopra citato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I titoli richiesti per ottenere l'ammissione al concorso, nonché i titoli di cui alla lettera *i)*, art. 4, del presente bando devono essere posseduti da data anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 9.

L'Università degli studi di Cagliari si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, prima o dopo l'espletamento del concorso, a visita medica di controllo onde appurare l'idoneità fisica all'impiego, finalizzata al posto da ricoprire.

Art. 10.

Le graduatorie dei vincitori e quelle eventuali degli idonei saranno formate in base ai risultati ed alla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza e precedenza per l'ammissione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato tecnico laureato di ruolo in prova, ed inquadrato nella qualifica funzionale e profilo professionale previsto dalla legge n. 312/80 citata nelle premesse del presente decreto.

Sarà operato pertanto il rapporto tra la qualifica di tecnico laureato e la nuova qualifica funzionale e profilo professionale in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.

Il trattamento economico sarà corrisposto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Al termine di detto periodo il vincitore sarà nominato in ruolo stabile, previo giudizio favorevole del direttore dell'istituto per cui è stato bandito il posto.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione della Corte dei conti presso la regione Sardegna per la registrazione.

Cagliari, addì 22 settembre 1986

Il rettore: CASULA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 7 ottobre 1986
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 134

ALLEGATO *A*

PROVE D'ESAME

Gli esami consistono:

Prima prova scritta: la prima prova scritta verterà sulla tecnica di registrazione dello spirogramma.

Seconda prova scritta: la seconda prova scritta verterà sulla tecnica di registrazione dell'elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo.

Prova pratica con relazione scritta: la prova pratica con relazione scritta verterà su una prova su un prelievo ambientale ed analisi di inquinanti corpuscolati.

Prova orale: la prova orale verterà sulle tecniche di analisi e valutazione degli indicatori di effetto.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in due lingue straniere a scelta del candidato tra l'inglese, la francese, la tedesca e la spagnola e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

86A9766

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 50

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 50, a:

un posto di assistente medico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario/a.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 26 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'U.S.L. in Viadana (Mantova).

86A9848

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 50.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 50.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 26 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'U.S.L. in Viadana (Mantova).

86A9849

REGIONE VENETO

Concorso a due posti di assistente medico presso l'unità sanitaria locale n. 36

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico di cui: uno di igiene, epidemiologia e sanità pubblica e uno di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche presso l'unità sanitaria locale n. 36.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 55 del 28 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale sezione concorsi e assunzioni in Mestre (Venezia).

86A9858

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di ingegnere civile;
un posto di ingegnere elettronico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 51 del 17 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi - servizio personale dell'U.S.L. in Genova.

86A9850

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo vigilatrice d'infanzia, presso l'unità sanitaria locale n. 13.

E riaperto l termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo vigilatrice d'infanzia, presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 51 del 17 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi - servizio personale dell'U.S.L. in Genova.

86A9851

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di primario ospedaliero di medicina generale - area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia;

un posto di assistente sociale collaboratore;

un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;

un posto di programmatore di centro elaborazione dati.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 122 del 4 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Falconara Marittima (Ancona).

86A9862

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

Ruolo sanitario:

un posto di coadiutore sanitario di psichiatria - area funzionale di medicina, a tempo pieno;
un posto di assistente medico di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia - area funzionale di medicina, a tempo pieno;
due posti di operatore professionale collaboratore - dietista;
due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico dell'ambiente;
cinque posti di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione.

Ruolo professionale:

un posto di ingegnere ad orientamento civile.

Ruolo amministrativo:

un posto di collaboratore amministrativo;
quattro posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 88 del 10 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Panicale (Perugia).

86A9861

REGIONE BASILICATA

Assunzione per chiamata diretta ad un posto di operatore tecnico idraulico presso l'unità sanitaria locale n. 5

E' indetto pubblico avviso per l'assunzione per chiamata diretta ad un posto di operatore tecnico idraulico presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dell'avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 50 del 1° dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Senise (Potenza).

86A9857

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile dell'istituto del radio;
un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare;
un posto di assistente del servizio di medicina nucleare;
un posto di assistente tecnico - perito elettronico/elettrotecnico del servizio di fisica sanitaria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 49 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

86A9859

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 293 del 18 dicembre 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di collaboratore amministrativo, ad un posto di assistente bibliotecario e a sette posti di assistente amministrativo.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

REGIONE CAMPANIA

Comunicato relativo all'estratto di bando riguardante concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 59
(Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 20 novembre 1986)

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, riportato alla pag. 45, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*tre* posti di tecnico di anatomia e istologia patologica - operatore professionale di prima categoria collaboratore;», leggasi: «*due* posti di tecnico di anatomia e istologia patologica - operatore professionale di prima categoria collaboratore;».

86A9807

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. CIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

	1986	1987
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 90.000	L. 100.000
- semestrale	L. 50.000	L. 55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 180.000	L. 200.000
- semestrale	L. 100.000	L. 110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L. 20.000	L. 22.000
- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L. 75.000	L. 82.000
- semestrale	L. 40.000	L. 44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 20.000	L. 22.000
- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L. 285.000	L. 313.000
- semestrale	L. 160.000	L. 172.000
- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 600	L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali*, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 25.000	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.500	L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 82.000	L. 90.000
Abbonamento semestrale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100862950) **L. 600**